
GIUSEPPE STEFANINI INGEGNERE

I via Bergonzi 4 - Parma
T 0521 959199
M giuseppe.stefanini@libero.it

Titolo progetto

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO
CENTRO CIVICO PESCHIERA
realizzazione di laboratori CoWorking
e sala prove Banda Musicale

Indirizzo

Centro Civico Peschiera
Parco Cattaneo
43041 Bedonia PR

Committente

Comune di Bedonia

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

Timbro



Elaborato

FEBBRAIO 2023

C.S.A.®

PRECISAZIONI PRELIMINARI

Premessa e stato di fatto

Il presente Capitolato riguarda la Riqualificazione e ampliamento del Centro Civico Peschiera in Bedonia (PR), con la realizzazione di laboratori destinati al CoWorking e sala prove Banda Musicale.

- Il progetto definitivo ed esecutivo – in base alle tipologie progettuali proposte nel PFTE, ai limiti finanziari e al contesto al contorno è stato redatto nel rispetto della legislazione e della normativa vigenti, ed in particolare di:

- Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 e s.m.i.;
- Superamento di barriere architettoniche di cui alla Legge 09/01/1989 n. 13 e s.m.i.;
- Norme tecniche di costruzione di cui al DM 17/01/2018 e s.m.i.
- Le valutazioni energetiche (Relazione specialistica energetica)

Il progetto definitivo ed esecutivo tiene conto delle specifiche normative dettate dall'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e 1715 del 24 ottobre 2016 e successivi.

- I principi del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852, volti a ispirare scelte che non arrechino nessun danno significativo all'ambiente.

Questi riferimenti normativi hanno costituito input alla progettazione della fase definitiva ed esecutiva del progetto, nel rispetto dei limiti finanziari assegnati, degli obiettivi raggiungibili e del contesto del patrimonio immobiliare nel quale si interviene.

Precisazioni e chiarimenti sulle Voci lavori del Capitolato e sui Prezzi Unitari

Si precisa e si chiarisce che le voci descriventi le lavorazioni ed i relativi Prezzi unitari, riportati negli elaborati di progetto "Computo metrico estimativo", "Elenco Prezzi Unitari" e "Capitolato dei lavori", sono da considerarsi relative a opere complete e funzionanti, eseguite a regola d'arte con idonea mano d'opera, materiali di ottima qualità e mezzi d'opera adeguati, comprensivi del compenso per impianto di cantiere, di spese generali e utile d'impresa, e sono parimenti inclusi e quindi sono a completo e totale carico dell'Appaltatore anche tutti i seguenti oneri:

- 1) Ogni onere ed adempimento per la predisposizione da parte di tecnico abilitato di tutti gli atti necessari (quali progetto e calcolo, relazione, verifiche, asseverazione, ...), per la presentazione ed il deposito presso i competenti Enti (Comune, Provincia, Regione, INAIL/ISPEL, AUSL, Vigili del fuoco, Aziende dei pubblici servizi (acqua, luce, gas, telefono), Agenzia delle Dogane, ...) di pratiche strutturali, di titoli abilitativi, di messa in funzione di impianti (centrale termica, ascensore, ...), di dismissione di impianti (centrale termica, ...), di pratiche di allaccio e di dislaccio dei pubblici servizi e per gli scarichi in fogna, di pratiche presso AUSL, dell'ottenimento dei necessari permessi e servitù temporanee, di necessarie autorizzazioni per gli impianti provvisori di cantiere, e comunque di ogni altro adempimento previsto dalla vigente legislazione;
- 2) Spese di progettazione, calcolo e collaudo, e verifica della struttura esistente su cui fissare, per la linea-vita anticaduta dall'alto da realizzarsi sulle coperture dell'edificio, ai sensi della vigente normativa;
- 3) Spese per prove di carico e per test sulle opere e sui materiali impiegati;
- 4) Diagnosi energetica, relazioni specialistiche a firma di tecnico abilitato, A.P.E. (attestato di prestazione energetica) prima e dopo le lavorazioni, ed ogni altro documento richiesto dalla vigente legislazione e normativa e, comunque, atti a dimostrare il superamento di 3 classi energetiche ed il miglioramento sismico ottenuto;
- 5) Le opere di metallo di carattere strutturale si intendono progettate da tecnico abilitato e certificate secondo la vigente normativa UNI EN 1090;
- 6) In caso di adeguamento o di integrazione d'impianto, sono compresi tutti gli oneri di previa verifica e controllo degli impianti esistenti e successivo rilascio di dichiarazione, da parte di tecnico o ditta abilitata, circa la fattibilità tecnica e normativa del lavoro previsto;
- 7) Dichiarazione di conformità degli impianti completa di allegati, secondo il DM 28/01/2008 n. 37;
- 8) L'esecuzione e la chiusura di tracce, i rappezzi di intonaco e tutti i lavori di rifacimento ad opera di imbianchino, verniciatore, tappezziere, ...;
- 9) Assistenza muraria;

- 10) Tracciamenti;
- 11) Trasporto, carico e scarico, tiro in alto in cantiere e smaltimento in discariche autorizzate con relativi oneri;
- 12) Per tutti i materiali e le apparecchiature impiegati ed installati, l'Appaltatore deve trasmettere con congruo anticipo la Dichiarazione di prestazione (D.o.P.), dichiarazione di conformità CE, certificazioni, schede tecniche, dichiarazioni di corretta posa in opera;
- 13) Allacciamento e consumi per l'impianto provvisorio di cantiere per elettricità, acqua e fogna;
- 14) Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di quadri, linee di alimentazione per F.M., interruttori, prese, differenziali, messa a terra, ...;
- 15) Pulizia e ripristino dell'area di lavoro e di cantiere a fine delle lavorazioni;
- 16) Variazione catastale, Tipo Mappale, Frazionamento degli edifici e delle u.i. ove ricorresse.

PREMESSE E DEFINIZIONI

Fase: Progetto di fattibilità tecnico ed economica.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui nel proseguo seguente mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017).

L'Appaltatore, ove possibile, dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017).

Il Capitolato Speciale Parte Prima è redatto ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (inserito nella parte tutt'ora in vigore fino all'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture) e contiene, per quanto non disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i., recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, e dal Capitolato Generale d'Appalto, le descrizioni delle lavorazioni, la specificazione delle prescrizioni tecniche, e le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle disposizioni, modalità, norme, oneri ed obblighi stabiliti dal presente Capitolato Speciale Parte Prima e del Capitolato Speciale Parte Seconda, gli articoli del quale si intendono implicitamente richiamati per ogni opera o categoria di lavori di seguito elencate, siano queste da eseguirsi a forfait o a misura. Le norme contenute nella presente "Parte Prima", se ed in quanto contrastanti, hanno carattere prevalente sulle altre parti del Capitolato fatte salve le norme di legge, regolamentari e di enti normatori ufficiali.

In caso di contraddizione tra le prescrizioni di Capitolato, le prescrizioni di elenco prezzi, le prescrizioni di norme e/o di specifiche tecniche particolari sarà da ritenersi valida la prescrizione più favorevole per la Stazione Appaltante.

Tutti i materiali dovranno essere sottoposti dall'Impresa alla D.L. per l'accettazione prima della relativa posa in opera. La D.L.L., a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o ordinare l'installazione di materiali diversi, ma equivalenti, da quelli previsti in Capitolato o in Elenco Prezzi, senza che l'Impresa possa trarre spunto da questo per procedere alla formazione di nuovi prezzi. Dette sostituzioni o variazioni, come pure tutte le scelte discrezionali della D.L. previste nel presente Capitolato Speciale, non produrranno nessuna modifica dell'importo contrattuale né indennizzo o compenso alcuno a favore o a sfavore dell'Impresa.

Gli impianti installati, i materiali ed apparecchiature, dovranno essere in conformità con le Leggi e tutte le Normative vigenti (ISPELS, DPR, Norma CEI, VVF, Uni ecc.).

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi di opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

Per la determinazione dei prezzi ci si è avvalsi di indagini di mercato e dei prezziari:

- **Prezziario Regionale OOPP 2022 (agg_Infrannuale)**
- **Prezziario DEI – 2° semestre 2021 “Prezzi informativi dell’edilizia – recupero e ristrutturazione manutenzione”**
- **Prezziario DEI – 1° semestre 2021 “Prezzi informativi dell’edilizia – impianti tecnologici”**
- **Prezziario Camera di Commercio di Parma – 2° semestre 2021**

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) **CAM:** Criteri Ambientali Minimi - DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017;
- c) **Regolamento di attuazione:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'art. 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- d) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- e) **Decreto n. 81/2008:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) **Stazione Appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- g) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- h) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- i) **D.LL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- k) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli artt. da 60 a 96 del Regolamento di attuazione;
- l) **PSC:** il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **PSS:** il Piano di sicurezza sostitutivo di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h), e 96, comma 1, lettera g) del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli artt. 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSS, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'art. 23, comma 15, del Codice dei

contratti, nonché all'art. 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81.

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove di condotte, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione all'eventuale ribasso da lui offerto in sede di gara.

ART. 2. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche dal D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i. e dalle parti ancora in vigore dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (parte IIª, titolo IIº) e dagli artt. 49, 49 e 50 della L. 108/2021 L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi regolamenti e disposizioni, vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, sul lavoro delle donne, sull'assunzione della manodopera locale, ecc.

In particolare per la prevenzione infortuni dovranno essere rispettate le norme di cui ai:

- D.L. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le disposizioni emanate dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni e da altri Enti riguardanti la sicurezza sul lavoro,
- la prevenzione infortuni e più in generale la tutela dei lavoratori;
- le disposizioni specifiche emanate dall'AUSL competente per territorio.

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telecomunicazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti del presente Capitolato;

c) delle norme specifiche per gli impianti elettrici, radiotelevisivi, antenne e di protezione scariche atmosferiche, di riscaldamento, idrosanitari, del gas, degli ascensori;

d) Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

e) delle Leggi Antimafia;

f) ai sensi e per gli effetti della circolare del Min. LL.PP. n. 1255/UL del 26/08/85:

1) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di

lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle ditte artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

2) L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto di lavoro collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesimo comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche l'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, così come non avrà titolo alcuno al risarcimento di danni.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta del calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese e del numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Si applica il DM n.143 del 25.06.2021 per la verifica della congruità all'incidenza della manodopera impiegata dalle imprese affidatarie, in appalto o subappalto.

L'attestazione di congruità sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Il sistema di verifica definito dal DM 143/2021 prevede modalità di interscambio delle informazioni tra Stazione Appaltante e Cassa Edile per consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La Direzione dei Lavori provvede ai controlli in itinere e finali a garanzia del mantenimento della congruità nel corso dei lavori.

LA MANCATA OTTEMPERANZA DELL'APPALTATORE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SARÀ CONSIDERATA GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE.

ART. 3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA – SUBAPPALTI

A) NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che:

a) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;

b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili;

c) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

B) PATTI E PROTOCOLLI DI INTEGRITA' E LEGALITA' E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti patti, protocollo o accordi, anche multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo di legalità, stipulato presso la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo in data _____.
2. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si è impegnato e si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - b) a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture, che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nel corso del contratto e dei quali sia venuto o sia tenuto alla conoscenza;
 - c) ad accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o di uno dei soggetti ad esso riconducibile previsti dall'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera e), del Codice dei contratti.
3. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata e che l'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente.

- 4 L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:

a) i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

b) il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

- 5 Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.
- 6 Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

C) SUBAPPALTI

Per il subappalto di lavorazioni si applicano le disposizioni e le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i., così come modificato dalla L. 108/2021 I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel progetto e nel bando di gara sono indicate le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

La Stazione Appaltante ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente

principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Chiunque avendo in appalto opere della Stazione Appaltante concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito a norma di Legge. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo.

E' data alla Stazione Appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, nel caso di concessione in subappalto non autorizzata.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice Appalti la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

I piani operativi di sicurezza (POS) di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 redatti come disposto nell' ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

ART. 4. IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI – CATEGORIA PREVALENTE

I lavori di cui al presente intervento consistono nell' ampliamento e riqualificazione funzionale del Centro Civico Peschiera di Bedonia risponde all'esigenza di sviluppare e valorizzare le potenzialità aggregative dell'attuale centro civico, riqualificando gli spazi destinati al Corpo bandistico e inserendo nuove funzioni socio-culturali per il lavoro in condivisione, "CoWorking".

L'Amministrazione comunale intende potenziare l'offerta di spazi e attrezzature del comprensorio, in sinergia con quelle già esistenti, nell'intenzione di realizzare un luogo aggregativo di crescita culturale per il Comune e il suo territorio. Si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

Il Centro Civico, di proprietà comunale, raccoglie vari spazi dedicati alla cultura, all'incontro e locali di riunione per le associazioni cittadine. Al pianterreno si trova la Biblioteca comunale di Bedonia, gestita dal Circolo di lettura Primo Lagasi, e la Sala Prove a supporto dell'attività del Corpo bandistico "Glenn Miller". Una sala polivalente posta al primo piano, ospita incontri pubblici, riunioni e attività culturali e ricreative. Si tratta quindi di fatto di un nuovo edificio che risponderà ai requisiti previsti dalla normativa vigente dal punto di vista strutturale ed impiantistico.

L'edificio si sviluppa per n. 2 piani fuori terra con due diverse attività insediate ai diversi livelli.

L'importo delle opere si configura nella seguente scheda:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€288.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO SICUREZZA	€ 7.300,00
	€295.800,00

L'importo complessivo del presente appalto pari a **€295.800,00 (euro**

Duecentonovantacinquemilaottocento/00) comprende le categorie di lavori, negli importi seguenti:

OS 23 Demolizioni di opere	€	7.297,17
OS 28 Impianti Termici e di condizionamento	€	24.834,07
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€	28.755,00
OG 1 Edifici civili e industriali	€	227.613,76
TOTALE OPERE	€	288.500,00

CATEGORIA PREVALENTE

La categoria prevalente è costituita dalla **Cat. OG1**

ART. 5. PRESENTAZIONE PERIODICA DI DOCUMENTAZIONE – CUSTODIA DEI CANTIERI

A) PRESENTAZIONE PERIODICA DI DOCUMENTAZIONE

L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi (DURC), previdenziali, assicurativi e della cassa edile dei subappaltatori, ad ogni singolo pagamento oltre in fase in collaudo dei lavori.

Parimenti dovranno essere presentati, a eventuale semplice richiesta della Stazione Appaltante, i certificati di residenza e gli stati di famiglia di tutti i titolari, amministratori, rappresentanti e del direttore tecnico dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, onde permettere alla Stazione Appaltante di accertare l'insussistenza a loro carico di procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 2 della Legge 23.12.82 n. 936 e della Legge 19.03.90 n. 55.

B) CUSTODIA DEI CANTIERI

La custodia dei cantieri delle opere poste in appalto sarà curata dall'appaltatore a proprie spese e dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, come previsto dall'art. 22 della Legge 13/09/82 n. 646.

Qualsiasi danno, sia esso economico o materiale, derivante da mancata o scarsa vigilanza sarà a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 6. PROCEDURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – COSTI DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante nominerà il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione che provvederà a verificare che l'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori rispetti tutte le norme per la sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare si attenga alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza. Il Coordinatore potrà in ogni momento prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'applicazione dei disposti del Piano di Sicurezza, ivi compreso l'allontanamento dal cantiere di quanti si comportassero sul luogo del lavoro in difformità da tali norme.

In materia di sicurezza nei cantieri edili si applicano le disposizioni e le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 – “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, integrato dal **Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106**, in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2009, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni formulate dalle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, ed in particolare al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L'art. 96 del TUSL specifica gli obblighi dei datori di lavoro e dei preposti.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII; per cui ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori:

- 1) iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- 2) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- 3) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature ed opere provvisorie;
- 4) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- 5) nomine del responsabile del servizio prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- 6) nominativo(i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- 7) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- 8) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- 9) documento unico di regolarità contributiva;
- 10) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- 1) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - 2) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - 3) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - 4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
 - 5) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto a);
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza POS di cui all'art. 89, comma 1, lettera h.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza POS, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'art. 18, comma 1, lettera z), e all'art. 26, commi 1, lettera b), e 3.

L'art. 97 stabilisce **gli obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa**, tra cui la vigilanza sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione) con esclusione della redazione del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI l'Appaltatore ha l'obbligo di prendere visione e firmare per accettazione gli elaborati costituenti il Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nominato dalla Stazione Appaltante, assumendosi la piena e completa responsabilità degli elaborati suddetti e della loro messa in pratica.

Una volta presa visione degli elaborati suddetti l'Impresa appaltatrice potrà eventualmente proporre modifiche che, se ritenute accettabili dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verranno inserite nel Piano di Sicurezza.

Le modifiche o integrazioni al Piano di Sicurezza non costituiranno in alcun caso motivo per pretendere maggiorazioni al prezzo contrattuale.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV del T.U.S.L.. Il piano di sicurezza o coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto.

È obbligo del committente verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria oltre che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90 del T.U.S.L.).

L'affidatario diviene di fatto quasi "unico referente nei confronti della stazione appaltante". Obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa oltre la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC (art. 97 del T.U.S.L.).

L'affidatario deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei propri subappaltatori, oltre a dovere verificare l'idoneità dei POS (art. 101 del T.U.S.L.).

I Datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

I costi della sicurezza, sono sviluppati analiticamente per ogni elemento del piano, con voci a misura, e con la conseguente definizione dell'importo da non assoggettarsi a ribasso, come disposto nel D.Lgs. 81/08, "ALLEGATO XV, Punto 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA".

L'importo relativo ai costi della sicurezza pari ad € 7.300,00 (euro settemilatrecento/00) è determinato nell'apposito fascicolo allegato al piano di sicurezza e coordinamento.

Tale importo non potrà essere fatto oggetto di ribasso alcuno in sede di offerta di gara.

L'impresa esecutrice dell'opera dovrà organizzare una riunione di coordinamento, consistente in un incontro con

I terzi che occupano la parte adiacente al fine di istruire gli stessi sui comportamenti da tenere e le procedure da osservare durante le lavorazioni oggetto del presente appalto. Inoltre di dovrà predisporre ed apporre in maniera ben visibile di tutta la cartellonistica necessaria di divieto, avvertimento e prescrizione all'interno dell'area ove previste le lavorazioni.

ART. 7. DIREZIONE LAVORI

In materia di direzione dei lavori si applicano le disposizioni e le modalità previste all'art.101 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.

Nel presente Capitolato per Direzione Lavori (D.L.) si intende quella esercitata dai tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.

L'Impresa è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio lavori, il nominativo del tecnico abilitato con mansione di Direttore Tecnico dell'Impresa, il nominativo del tecnico abilitato a svolgere la mansione di Direttore del Cantiere.

Spetterà al Direttore Tecnico ed al Direttore di Cantiere impartire istruzioni, predisporre provvedimenti, controllare l'attuazione di tutto quanto la legge prevede in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori e prevenzione d'infortuni sul lavoro e tutto questo applicato a tutti i lavoratori, anche di diverse ditte e/o artigiani, presenti in cantiere.

ART. 8. RISPETTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI

Le opere eseguite dall'Impresa dovranno rispettare tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, quelle contenute nei Regolamenti comunali Edilizio e di Igiene, le prescrizioni tecniche degli Enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, del telefono etc., nonché tutte le altre norme e prescrizioni vigenti di legge e di regolamenti (servizi antincendio, ENPI, CEI, UNEL, ANCC etc.) ancorché non espressamente menzionate nel Capitolato Speciale di Appalto.

La firma per presa visione o l'eventuale ritiro da parte della D.L. e/o di altri incaricati della Stazione Appaltante degli elaborati tecnici redatti dall'Impresa non significa accettazione delle opere eseguite in conformità di dette normative e quindi non esime l'Impresa dall'obbligo di realizzare a sua cura e spese tutte le opere nel rispetto delle vigenti normative soprarichiamate e del Capitolato Speciale e pertanto l'Impresa è tenuta ad effettuare tutte le forniture, prestazioni anche successive alla esecuzione delle opere stesse, necessarie per adeguare dette opere alle norme vigenti.

L'Impresa non avrà, per quanto imposto nei due precedenti commi, diritto a compenso alcuno.

Qualora si verificasse in qualsiasi momento dell'appalto sino ad operazioni di collaudo concluse che le opere compiute, i materiali e i componenti nonché le relative modalità di esecuzione e di posa in opera, non fossero conformi alle condizioni contrattuali, nonché alle norme, alle leggi ed ai Regolamenti vigenti, l'Impresa è tenuta all'adeguamento ed alla sostituzione delle opere non conformi senza indennizzi o compensi di sorta e quindi senza variazioni del prezzo contrattuale.

ART. 9. OGGETTO DELL'APPALTO - MODO DI APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ampliamento e riqualificazione funzionale del Centro Civico Peschiera di Bedonia risponde all'esigenza di sviluppare e valorizzare le potenzialità aggregative dell'attuale centro civico, riqualificando gli spazi destinati al Corpo bandistico e inserendo nuove funzioni socio-culturali per il lavoro in condivisione, "CoWorking".

L'Amministrazione comunale intende potenziare l'offerta di spazi e attrezzature del comprensorio, in sinergia con quelle già esistenti, nell'intenzione di realizzare un luogo aggregativo di crescita culturale per il Comune e il suo territorio. Si tratta di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento.

Il Centro Civico, di proprietà comunale, raccoglie vari spazi dedicati alla cultura, all'incontro e locali di riunione per le associazioni cittadine. Al pianterreno si trova la Biblioteca comunale di Bedonia, gestita dal Circolo di lettura Primo Lagasi, e la Sala Prove a supporto dell'attività del Corpo bandistico "Glenn Miller". Una sala polivalente posta al primo piano, ospita incontri pubblici, riunioni e attività culturali e ricreative.

L'intenzione principale dell'Amministrazione è fare comunità attorno ad interessi comuni e favorire l'innovazione sociale. Se una delle criticità più condivise del vivere nei paesi di montagna è il senso d'isolamento per la mancanza di opportunità formative e di crescita professionale, sociale e culturale, la nascita di spazi di CoWorking è propedeutico all'innalzamento della qualità della vita nei borghi e nelle aree interne.

L'attuale sede del centro civico si trova all'interno dell'aggregato urbano di Bedonia, nel verde contesto del "Parco Cattaneo", un luogo rilassante e immerso nella natura, dotato di campo basket, giochi per bambini e del settecentesco Arco Silva, un tempo porta di ingresso al podere.

Il fabbricato del Centro Civico è stato oggetto di diversi interventi nel corso degli anni. Il primo nucleo di origine rurale è stato modificato ampliandolo negli anni ottanta per diventare centro civico, successivamente è stato nuovamente ampliato negli anni duemila per realizzare la sala prove.

Visto che negli ultimi anni sono sorti problemi legati alla stabilità strutturale e alla tenuta termica e delle impermeabilizzazioni del locale adibito alle attività musicali del corpo bandistico, il progetto prevede la demolizione di questa parte di fabbricato e la ricostruzione secondo le normative antisismiche. In questo modo la parte ricostruita, oltre ad ospitare la sala prove della banda (mq 140.00) fungerà da basamento per nuovi locali posti al primo piano che ospiteranno le sale CoWorking (mq 90.00 con 10 postazioni) contigue alla sala polivalente. L'architettura del progetto intende interpretare esigenze di visibilità, luminosità degli ambienti e attrattività attraverso la massima continuità con il verde del parco urbano nel quale si inserisce.

Ad una parte di base prevalentemente con strutture cieche, si contrappone un volume superiore ben definito e a sbalzo rispetto alla parte inferiore, che viene caratterizzato da ampie vetrate e quindi da una interazione tra l'interno e lo spazio verde circostante.

E' in quest'ultima parte che verranno le nuove sale di Co-Working.

La struttura sarà realizzata come unità indipendente con la parte di base in c.a. e quella superiore con travi e pilastri in acciaio. La demolizione della porzione realizzata agli inizi degli anni 2000 nasce dal fatto che la stessa viene ritenuta incongrua, non omogenea e di qualità inferiore a quella realizzata negli anni 80, che invece aveva una sua identità costruttiva. La demolizione parziale dell'immobile, quindi, non altera la componente originaria, ma anzi la ripristina alla sua concezione strutturale di progetto.

La componente impiantistica sarà invece realizzata con un sistema ibrido a metano e in pompa di calore a grande efficienza e di ultima generazione che unita alle alte performance in termini di isolamento dell'involucro, consentirà una corretta climatizzazione degli ambienti e un notevole risparmio energetico.

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono **appaltati a corpo e Misura**, come disposto dall'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i., per i lavori indicati nei successivi punti.

LA STRUTTURA PORTANTE

Gli elementi portanti della nuova struttura saranno realizzati con parti in calcestruzzo armato ed altre nel piano superiore in acciaio; Il dimensionamento è stato effettuato nel rispetto della normativa sismica con particolare riferimento a locali con affollamento e quindi con classe di utilizzo III.

Le componenti principali sono:

- Platea in calcestruzzo armato spessore 40 cm.
- Setti perimetrali in c.a. aventi spessore di cm. 30 che perimetrano tutto il piano terra e vanno a irrigidire e controventare anche il piano primo estendendosi a tutta altezza nelle due zone contrapposte a Est e Ovest.
- Pilastri interni in acciaio in profili HE ancorati sulla platea con piastre nervate e tirafondi.
- Solai misti in acciaio e cls con lamiera grecata di contenimento e soletta armata superiore sia al primo orizzontamento.
- Travi principali sempre in profili ad H solidarizzati ai setti con getti e zanche e giuntati con piastre bullonate.

I PACCHETTI ISOLANTI

La struttura sarà dotata di membrature isolanti ad alta efficienza con pacchetti compositi in grado di consentire il contenimento energetico nella stagione fredda ed il corretto sfasamento in quella estiva. Il piano inferiore abbinerà il setto in c.a. ad un pannello in polistirene da 14 cm. e una controparete in cartongesso che oltre a rifinire la superficie consentirà l'installazione della parte impiantistica senza alterare lo strato isolante.

A pavimento verrà posato, prima del pacchetto di sottofondo, un pannello di polistirene da 10 cm e un sottofondo con perlite da 5 cm; a soffitto del piano primo la copertura sarà coibentata con uno strato di polistirene da 20 cm. abbinato ad una guaina bituminosa ricoperta di scaglie di ardesia.

Le pareti del piano primo avranno una struttura portante in legno con all'interno lana minerale avente densità superiore a 60 Kg/mc e spessore di 18 cm. Lo strato isolante verrà contenuto da

due lastre di fibrogesso e Osb e rifinito all'esterno con un cappotto da 8 cm. rifinito con intonachino colorato nella massa.

LE FINITURE

Le finiture saranno con gres ceramico per i pavimenti, controsoffitto all'intradosso dei solai e tinteggio per le pareti su cartongesso. I serramenti interni saranno in legno laccato, mentre quelli esterni in alluminio verniciato; la grande vetrata della sala di coworking sarà del tipo a facciata continua con prevalente superficie fissa e elementi apribili a vasistas.

All'esterno il fabbricato sarà, nella parte bassa in c.a. faccia vista e in quella alta con finitura ad intonaco tinteggiato; i colori saranno tenui.

GLI IMPIANTI TECNOLOGICI

L'impianto termico sarà di tipo ibrido con generatore monoblocco a metano e pompa di calore; gli elementi periferici saranno ventilconvettori a soffitto nei locali principali e a termosifoni nei bagni. Il blocco servizi è dotato di n° 2 unità di cui per disabili; il ricambio d'aria è meccanico con estrattori specifici. Per i locali principali è previsto, in base alla normativa vigente, un impianto di ventilazione meccanica distribuita con recuperatori di calore termodinamici.

L'impianto elettrico prevede l'illuminazione e il cablaggio dei locali oltre alle linee di forza motrice e l'alimentazione della parte tecnologica meccanica. Le plafoniere a soffitto saranno a Led come anche le unità dell'illuminazione di sicurezza. Ogni livello sarà dotato di un proprio quadro generale di distribuzione e comando e verrà previsto un Rack per la rete informatica. In base alla normativa viene previsto un impianto fotovoltaico da 11 KW sulla copertura del fabbricato adiacente.

VINCOLI SOVRAORDINATI

Il fabbricato oggetto di intervento e la parte esistente sono posti all'interno del perimetro urbanizzato con destinazione verde attrezzato. Non sono presenti vincoli di tutela paesaggistica-ambientale sull'aerea o monumentale sugli edifici; il contesto in cui sono inseriti i fabbricati è l'interno del parco della Peschiera a sua volta adiacente e integrato con il tessuto urbano consolidato. La tipologia costruttiva, la destinazione originaria e il grado di finitura dei fabbricati esclude qualsiasi pregio architettonico o qualsiasi valore storico testimoniale.

SUDDIVISIONE IN STRALCI FUNZIONALI

Vista la complessità del progetto e l'alta incidenza della parte tecnologica, nella sua componente di adeguamento e rispetto normativo, si prevede una suddivisione in stralci funzionali compatibili con le risorse disponibili.

Si prevede quindi di portare a completamento i locali al piano terra insieme alla struttura e all'involucro del fabbricato, lasciando alle fasi successive le finiture del piano primo e le componenti impiantistiche più costose e che possono essere completate in tempi dilazionati.

Tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle disposizioni, modalità norme, oneri ed obblighi stabiliti dal presente Capitolato Speciale della Stazione Appaltante, gli articoli del quale si intendono implicitamente richiamati per ogni singola opera o categoria di lavori nel seguito descritti.

Tutti i materiali dovranno essere sottoposti con adeguata certificazione ufficiale, dall'Appaltatore alla D.L. per l'accettazione prima della relativa posa in opera.

Nessun materiale o componente o sistema costruttivo o elemento di impianto sarà compensato se espressamente rifiutato per iscritto dalla D.L.

La D.L., a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o ordinare l'installazione di materiali diversi, ma equivalenti di quelli

previsti in Capitolato. L'Impresa sarà tenuta ad allontanare dal cantiere i materiali non accettati dalla D.L.

Le variazioni di cui al capoverso precedente come le scelte discrezionali della D.L. previste agli articoli seguenti, non produrranno nessuna modifica dell'importo contrattuale, né indennizzo o compenso alcuno a favore dell'Appaltatore.

L'Impresa è tenuta ad accertare, nel modo che riterrà più idoneo, la natura e le caratteristiche dei manufatti eventualmente da conservare e risanare e, comunque, della stabilità delle opere da eseguire, di cui dovrà in ogni caso assumere piena e completa responsabilità.

L'onere per gli accertamenti di cui sopra si intende a completo ed esclusivo carico dell'Impresa.

Le calcolazioni e le prove di cui sopra dovranno essere affidate dall'Impresa a tecnici specialisti a ciò abilitati di fiducia della Stazione Appaltante.

ART. 10. AMMONTARE E PREZZO DELL'APPALTO

L'importo soggetto a gara d'asta del presente appalto è pari a **€ 295.800,00 (euro Duecentonovantacinquemilaottocento/00)**. A tale va dedotto il costo per la sicurezza, stimato in **€ 7.300,00 (euro settemilatrecento/00)** non soggetto a ribasso d'asta.

L'importo a contratto sarà composto dall'importo ribassato in sede di offerta di gara sommato all'importo dei costi della sicurezza.

ART. 11. INDICAZIONI SULLE OPERE A MISURA

Trattandosi di un appalto a corpo e a misura la contabilizzazione del lavoro avverrà a misura per tutte le lavorazioni misurabili e a corpo in percentuale negli altri casi.

L'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico hanno validità ai fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara a verificare le voci e quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Se in corso d'opera devono essere introdotte varianti ai lavori per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro a corpo esse possono essere preventivate a misura. Le lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Ricorrendo la fattispecie di cui sopra, se le varianti non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 23, comma 16, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di "sottomissione" a corpo.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari determinati ai sensi dell'art. 23, comma 16. In nessun caso sono contabilizzati a misura i lavori che siano già individuati nel corpo dei lavori oppure non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati di variante come lavorazioni dedotte e previste a misura. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte "a corpo" e quindi compensate all'interno del corrispettivo relativo al corpo del lavoro.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia di variante.

ART. 12 EVENTUALI PRESTAZIONI IN ECONOMIA CONTRATTUALI

La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di contratto, regolarmente approvate, è effettuata con le modalità di cui all'art. 14 comma 3, del DM 49/2018, COME SEGUE:

a) Per il costo della manodopera, secondo quanto determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del DLGS 50/2016:

- Al netto delle percentuali per spese generali e utili;
- Applicando il ribasso percentuale per spese generali e utili;

b) Per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale a prezzi determinati

CAPO II°
ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'APPALTO

ART. 12. DOCUMENTI E DISEGNI CONTRATTUALI

In materia di contratto dei lavori si applicano le disposizioni e le modalità previste dall'art. 32 comma dall'8 al 14 bis del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i. (vedi elaborati allegati al contratto).

L'appalto, oltre che dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, è disciplinato dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

- Decreto Legislativo del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.;

- Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;

ART. 13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati all'art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i. (Soggetti delle stazioni appaltanti).

L'Appaltatore dovrà adottare, nella esecuzione di tutti i lavori (demolizioni, ricostruzioni, consolidamenti, ripristini, opere impiantistiche, ecc.), i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai cantieri e dei terzi, nonché per evitare danni strutturali o di qualsiasi genere a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni ricadrà sull'Impresa, restando completamente sollevato la Stazione Appaltante ed il personale di Direzione Lavori da ogni responsabilità; inoltre l'Impresa dovrà nominare un proprio tecnico idoneo e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante, il quale eserciti le funzioni di Direttore dei Lavori dell'Impresa con competenza adeguata alla entità e all'importanza dei lavori, alla cui iniziativa sarà affidata la attuazione di tutte le previdenze dettate dalle leggi, regolamenti e regole dell'arte, allo scopo di evitare danni e infortuni, e che, pertanto, assumerà la responsabilità civile e penale dell'andamento e dell'organizzazione dei lavori nel cantiere, nonché della verifica di stabilità delle singole opere e della loro esecuzione, avvertendo che, sotto questo profilo, le mansioni, e quindi le responsabilità, della Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante sono limitate a quelle di ordine amministrativo previste dal D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i..

ART. 14. PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE:

Ai sensi della vigente normativa all'appaltatore è concessa un'anticipazione del 20% (venti per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento a disposizione della stazione appaltante, calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa sottoscrizione del contratto di appalto (in applicazione all'Art.35, comma 18 del D.L. 50/2016 D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020 e la successiva legge di conversione n. 77/2020 del 17 luglio 2020 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

L'erogazione dell'anticipazione è altresì subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La garanzia di cui sopra è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In questo caso sulle somme restituite dall'Appaltatore sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ACCONTI:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili e con le modalità previste all'art. 113 bis D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i. e modifica L. 204 del 27.12.2017, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal presente Capitolato e nelle quantità indicate nello stato d'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni ritenuta, raggiunga almeno la somma di cui allo specchio riportato di seguito:

**La contabilità dei lavori sarà effettuata a corpo; i S.A.L. saranno emessi come segue:
I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni ritenuta, raggiunga almeno la somma di € 80.000,00 (euro Ottantamila/00) La redazione del certificato di pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.**

In presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento attiverà l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante e tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc; tale importo sarà versato direttamente dalla Stazione Appaltante a Inps, Inail, Casse Edili creditrici.

I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori superiore ai novanta giorni la Stazione Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'importo dell'avanzamento dei lavori sarà determinato dal Direttore dei Lavori quantificando l'eseguito e rapportandolo all'importo forfettario delle opere secondo le seguenti percentuali dei lavori:

All'importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori, calcolata con la formula: **$[(SAL/PO) \times SCS]$** , dove:

SAL: importo dello stato di avanzamento dei lavori al netto del ribasso offerto;

PO: prezzo globale offerto (al netto degli oneri per la sicurezza) determinato applicando il ribasso offerto all'importo a base d'asta;

SCS: oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

All'importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori, calcolata con la formula: **$[(SAL/PO) \times SCS]$** , dove:

SAL: importo dello stato di avanzamento dei lavori al netto del ribasso offerto;

PO: prezzo globale offerto (al netto degli oneri per la manodopera e per la sicurezza) determinato applicando il ribasso offerto all'importo a base d'asta;

SCS: oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

All'importo **netto** progressivo dei lavori così ottenuto verrà applicata la ritenuta dello 0,5% a garanzia del rispetto dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori.

E' assolutamente escluso il pagamento e/o il riconoscimento di alcun tipo di credito o di risarcimento all'appaltatore o a chi per lui per materiali forniti a piè d'opera.

Gli oneri derivanti all'Assuntore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza saranno corrisposti all'Appaltatore per acconti successivi contestualmente all'emissione dei S.A.L.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 è prevista la costituzione di apposita garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, che verrà svincolata all'atto del collaudo definitivo.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dalla D.L. appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati: per i lavori a corpo o misura, la quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.L. e non conformi al contratto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno di volta in volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo nonché le eventuali penalità e/o ammende in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

L'Appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 7 "Tutela dei lavoratori" e 13 "Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore" del Capitolato Generale.

ART. 15. RISCOSSIONE CORRISPETTIVI D'APPALTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal presente Capitolato e nelle quantità indicate nello stato d'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Nel caso di sospensione dei lavori superiore ai novanta giorni la Stazione Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Ai sensi dell'art.26, comma 5 della Legge Quadro, le cessioni di crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori con le modalità previste all'art. 115 – Cessione del corrispettivo d'appalto" del Regolamento.

ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE

La consegna dei lavori verrà effettuata dalla Direzione di Lavori nelle more del perfezionamento del contratto e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di dare inizio ai lavori appena sia avvenuta la regolare consegna, e dovrà proseguirli con la dovuta regolarità e attività.

IL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI È STABILITO IN 160 (CENTOSESSENTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI.

Il tempo sopra indicato per dare ultimanti i lavori si intende comprensivo delle sospensioni per vertenze a carattere aziendale tra Impresa e maestranze, per periodi di ferie contrattuali, per cause di forza maggiore comportanti ritardati approvvigionamenti.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle Autorità competenti le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, da eseguire a totale carico dell'Impresa.

L'Appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione di quanto sotto riportato:

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i., ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

ART. 17. DIFETTI DI COSTRUZIONE – CONTROLLI

Il giudizio sulla esecuzione dei lavori spetta al Direttore dei lavori, il quale può verificare la condotta del cantiere contestare eventuali difetti nei materiali o nella costruzione, come previsto dai punti sotto riportati:

A. Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso”.

B. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 18. PENALITÀ, AMMENDE

Ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i., le penali, le ammende, le sanzioni ed il rimborso delle maggiori spese di assistenza potranno essere iscritte a debito dell'Impresa nei corrispettivi stati di avanzamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale la Stazione Appaltante promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i..

○ PENALI

- a) La penale pecuniaria nei limiti (tra 0,3 e 1 per mille dell'importo netto contrattuale) viene stabilita **in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza pregiudizio dei maggiori diritti della Stazione Appaltante e della rescissione e dei danni.
- b) Nel programma dei lavori dovranno essere obbligatoriamente indicati i tempi necessari per l'esecuzione delle varie fasi dell'opera.

Qualora l'Appaltatore non rispetti i tempi programmati per il completamento delle suddette fasi la D.L. provvederà a trattenere dall'importo degli stati di avanzamento lavori una somma pari all'importo dell'equivalente penale per il ritardo.

Tale somma verrà trattenuta a titolo di cauzione sulle penali definitive per ritardi, e verrà restituita integralmente ove l'Appaltatore provveda a terminare i lavori entro il termine contrattuale fissato.

○ AMMENDE

a) Verrà applicata all'Impresa una ammenda di **€ 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di ordini impartiti dalla Direzione Lavori, senza pregiudizio dei maggiori diritti dell'Amministrazione appaltante e della rescissione e dei danni.

b) Verrà applicata all'Impresa una ammenda di **€ 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella

esecuzione di ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, senza pregiudizio dei maggiori diritti della Stazione Appaltante e della rescissione e dei danni.

Altre ammende per specifiche mancanze possono essere previste all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

c) Sarà applicata una penale pari al **10%** sull'importo dei pagamenti effettuati dalla Stazione Appaltante a causa del mancato rispetto degli obblighi contrattuali dell'Impresa nel caso che la Stazione Appaltante debba provvedere in prima persona all'esecuzione di lavori, alla fornitura di materiali o a pagamenti diretti.

d) Tale penale sarà ridotta del **5%** qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica che la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere prima di attivarsi per l'esecuzione in prima persona.

ART. 19. CAUZIONI - GARANZIE DELL'APPALTATORE

A norma degli artt. 93 e 104 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i., l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa quale copertura per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg (centottanta giorni) dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 gg. (trenta giorni) dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alle Leggi 12 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che l'Impresa possa vantare diritto alcuno.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 20. MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO

L'amministrazione comunica tempestivamente l'aggiudicazione entro e non oltre 5 gg (cinque giorni) all'aggiudicatario.

La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà la Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Nel caso l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto entro i termini indicati nella comunicazione della Stazione Appaltante, si provvederà senza preavviso all'incameramento della cauzione provvisoria.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione Appaltante ne dà comunicazione, entro 10 giorni, all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

ART. 21. SOSPENSIONI – PROROGHE

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i. il Direttore dei lavori ed il Responsabile del Procedimento possono ordinare la sospensione dei lavori.

Ai sensi e nei limiti previsti all'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i., l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

Il Responsabile del Procedimento può concedere motivatamente proroghe all'Impresa Appaltatrice richiedente nei seguenti casi:

- per lavori aggiuntivi rispetto al contratto, oggetto di variante secondo il criterio di rendere proporzionale la parte di lavori in addizione al tempo contrattualmente previsto, in relazione all'importo dei lavori di contratto;

- per ritardi e/o interruzioni delle lavorazioni non imputabili all'Impresa Appaltatrice, per ragioni non prevedibili sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 22. CONTO FINALE - COLLAUDO

Il conto finale verrà compilato entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, quale risulta da apposito certificato della Direzione dei Lavori.

Il collaudo verrà redatto con le modalità stabilite all'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i. e dovrà essere ultimato entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora nel certificato di ultimazione dei lavori venisse richiamata l'esigenza di completare opere secondarie ed accessorie i termini sopradetti andranno applicati **a decorrere dal verbale di constatazione dell'effettiva esecuzione di quanto segnalato nel verbale di fine lavori.**

Resta inteso che il collaudo Tecnico Amministrativo si intenderà posticipato per colpa dell'Impresa qualora il collaudo statico e/o quelli degli impianti non abbiano sortito esito positivo e le opere eseguite debbano essere modificate ed integrate.

È in facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti nelle operazioni di collaudo.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e.i., è inoltre prevista la costituzione di apposita garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, che verrà svincolata all'atto del collaudo definitivo.

ART. 23. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - ACCETTAZIONE DEI LAVORI

Il progetto allegato ha carattere esecutivo, pertanto l'Impresa è tenuta a rispettarne tutte le caratteristiche geometriche, dimensionali e prestazionali.

I lavori eseguiti con dimensioni deficienti rispetto alle ordinazioni saranno rifiutati; quelli con dimensioni eccedenti potranno essere o rifiutati od accettati dall'Amministrazione, ma in caso di accettazione saranno conteggiati come se fossero delle dimensioni ordinate.

L'Appaltatore dovrà demolire o rifare a tutte sue spese le opere che la Direzione dei Lavori dichiarasse non eseguite in conformità degli ordini da essa dati e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o che non fossero tracciate esattamente, secondo le indicazioni dei disegni, od eseguite imperfettamente con materiali non accettabili.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine di demolizione entro il termine di tempo fissatogli, si procederà d'ufficio alla demolizione stessa o al rifacimento dei lavori protestati e ciò a tutte sue spese, senza che egli venga esonerato dalle penalità contemplate nel presente Capitolato, per l'inadempienza.

1) Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.

Oltre tale limite l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.

Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore:

- a) È tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
- b) Non può chiedere la risoluzione del contratto e non può recedere dallo stesso

2) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impegnare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati mediante l'applicazione dell'elenco prezzi utilizzato per la presente commessa pubblica. Se tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi della presente commessa pubblica, non sono previsti i prezzi per i lavori e per le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore mediante apposito verbale di coordinamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'art. 8, comma 5, del DM 49/2018.

I nuovi prezzi vengono quindi formati desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti in alternativa deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già conclusi nel contratto, ove ciò non sia possibile ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della manodopera, materiali, noli

e trasporti tratti dal Prezziario di cui all'art. 23 comma 16, o in difetto dai prezzi di mercato, attraverso contraddittorio tra la DL e l'appaltatore.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara. Essi sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere emessi nella contabilità dei lavori. In caso di mancato accordo sulla formazione di nuovi prezzi, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se l'appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 66, i prezzi si intendono definitivamente accertati.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Sono determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) Non è alterata la natura generale del contratto;
- c) Non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore all'importo del 50% di cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- d) Non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) Non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) È sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante ed aggiuntive.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

- a) Ai sensi del comma 1, lett. e), della norma citata, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato, perché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
- b) Ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato.

Per contro, è fatto tassativo divieto all'appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti senza aver ottenuta la preventiva approvazione scritta della stazione appaltante.

In caso di variante la DL redige una perizia secondo le modalità e disposizioni legislative vigenti in materia. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC nonché l'adeguamento dei POS.

Variazioni migliorative proposte dall'appaltatore:

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DM 49/2018, l'appaltatore può proporre alla DL variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, redatte in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, secondo i canoni previsti per la progettazione esecutiva. La DL entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP entro i dieci giorni successivi mediante approvazione o diniego può procedere con approvazione tardiva, oltre il termine predetto, ma in tal caso l'appaltatore può rinunciare alla proposta fatta.

Possono formare oggetto di proposta solo le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti di progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative, quantitative e prestazionali stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti proposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 non possono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di progetto.

Varianti per errori o omissioni progettuali:

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la responsabilità del progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto del 15% dell'importo originario del contratto, che non superino le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza la necessità di una nuova procedura. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali è a totale cura e carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono più disponibili o la stazione appaltante ritenga che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le relative spese sono comunque imputate agli stessi responsabili.

Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui sopra trova applicazione la disciplina di cui all'art. 72 comma 3.

Ai sensi dell'art. 106, comma 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione in ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 24. DANNI - RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FORZA MAGGIORE

Nel corso dei lavori ed anche a lavori ultimati, in caso di ritardata consegna degli alloggi agli assegnatari, l'Appaltatore è responsabile di eventuali danni provocati alle abitazioni da persone od eventi atmosferici, con particolare riguardo ai danni causati dal gelo agli impianti.

L'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, compreso il risarcimento dei danni ai frutti pendenti, sia per eventi verificatisi nel corso della costruzione, sia per eventi verificatisi nel periodo di garanzia e gratuita manutenzione.

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque provocate dall'Impresa.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di contrarre, a tutte sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per i danni diretti o indiretti che potessero subire, per causa di forza maggiore o per causa dei lavori, i materiali, gli attrezzi, le opere provvisorie dell'Appaltatore, o nei quali incorrano terzi e le loro cose o animali, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei relativi oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità.

ART. 25. PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà opportuno e conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della Direzione dei Lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunque presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci, coordinato al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più

opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nella esecuzione delle opere l'appaltatore si atterrà alle migliori regole d'arte, ed alle prescrizioni tecniche del presente capitolato speciale nonché alle prescrizioni che gli verranno date dalla Direzione dei Lavori sia per riguardo alla qualità, provenienza, dimensioni, forme e quantità di materiali, sia per quanto all'ordine e modo di esecuzione, ritenuto che non si accrediteranno all'impresa le opere che da questa si facessero di suo arbitrio e non fossero corrispondenti alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, ritenendo anzi l'appaltatore stesso obbligato a rimetterne il prescritto stato di lavoro, anche con demolizione delle opere eseguite, se così piacerà all'ingegnere direttore ed a pagare i danni che da tali opere potessero derivare.

L'appaltatore è comunque l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole tecniche nel rispetto delle norme di legge: la presenza della Direzione Lavori o del personale di sorveglianza, le loro disposizioni si intendono solo connesse con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore che sussiste dalla consegna dei lavori fino al collaudo.

In particolare compete esclusivamente all'appaltatore ogni decisione e responsabilità relativa a:

- 1) le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- 2) le opere provvisorie, le armature, i disarmi, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale ed ogni danno ai servizi pubblici sopra e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 26. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento alla Stazione Appaltante.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare per iscritto alla D.L. le generalità del proprio rappresentante. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori, e senza che quest'ultima sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la scissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare un proprio tecnico idoneo, il quale eserciti le funzioni di Direttore di Cantiere dell'Impresa con competenza adeguata all'entità e all'importanza dei lavori e alla cui esclusiva iniziativa sarà affidata la attuazione di tutte le previdenze dettate dalle leggi, regolamenti e regole dell'arte, allo scopo di evitare danni ed infortuni.

ART. 27. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

I materiali non conformi alle prescrizioni del presente capitolato dovranno essere approvati dalla D.L. espressamente e per iscritto.

Qualsiasi materiale non conforme al presente Capitolato che sarà posto in opera senza la preventiva autorizzazione della D.L. dovrà essere rimosso e sostituito dall'Impresa a suo totale onere.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi le norme indicate per ciascuna opera nel presente Capitolato e le istruzioni che verranno impartite dalla D.L., restando sempre l'Impresa responsabile della buona esecuzione delle opere, nonché della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.

La quantità del materiale messo in opera dovrà corrispondere esattamente a quello prelevato dai detti magazzini; in caso di differenza, il materiale prelevato in più dovrà essere restituito ai magazzini stessi o pagato dall'Impresa.

Qualora invece i detti materiali venissero consegnati sul carro nei magazzini dell'Impresa, questa dovrà provvedere gratuitamente allo scarico, all'eventuale cernita ed al trasporto dei materiali stessi dal magazzino al posto di impiego.

Analogamente i materiali esuberanti dovranno essere riconsegnati dall'Impresa sul carro nel proprio magazzino non spettando quindi all'impresa altro compenso che quello del semplice trasporto ai magazzini della Stazione Appaltante o del fornitore.

E' assolutamente escluso il pagamento e/o il riconoscimento di alcun tipo di credito o di risarcimento all'appaltatore o a chi per lui per materiali forniti a piè d'opera.

ART. 28. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE:

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, 7, 8, e 14 del Capitolato Generale ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono ricompresi e compensati nel corrispettivo di appalto e, per le eventuali maggiori o minori lavori da contabilizzarsi a parte, dagli articoli dell'elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato:

1) Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione dei lavori, stipulazione e registrazione del contratto, quelle relative alle copie ed atti che occorressero sino al collaudo, le spese per i bolli ai libretti e documenti relativi alla contabilità dei lavori, nonché le tasse, contribuzioni ed imposte inerenti al presente appalto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per Ingegneri e Architetti per le prestazioni a carico dell'Impresa), ivi compreso il pagamento di diritti dell'U.T.C. se e in quanto dovuti ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti;

2) Gli oneri, le assistenze e le spese necessarie per l'adempimento, da parte di tecnici abilitati, alle procedure legate al collaudo delle opere in cemento armato e degli impianti tutti, quali elettrico, gas, telefonia, sanitario, fognature, ascensore, messa a terra, televisione, ecc. e la relativa fornitura alla D.L. delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di cui al D.M.

37/2008 e/o alle altre vigenti norme in materia, solo esclusi gli onorari dei collaudatori

3) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità ricadrà pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante quanto del personale da essa predisposto alla direzione e sorveglianza.

4) La realizzazione a norma di legge di tutti gli impianti e di tutte le opere di coibentazione ed isolamento.

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per ogni qualsivoglia modificazione apportata ai progetti e/o ai calcoli forniti dalla Stazione Appaltante e per le eventuali conseguenti modificazioni nelle opere da eseguirsi al fine di rendere le opere perfettamente rispondenti alle vigenti normative.

5) La realizzazione della recinzione di cantiere mediante rete elettrosaldata ø6 maglia 20x20 rivestita esternamente con rete in PEAD colore arancione e rifinita superiormente con protezione delle punte o eliminazione delle stesse, data in opera con sostegni metallici o in legno adeguatamente ancorati al suolo.

Ogni altra tipologia di recinzione dovrà espressamente essere approvata ed autorizzata dalla D.L. e dal Coordinatore per la sicurezza in Esecuzione.

6) La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale, completi di telefono, di servizi igienici, di elettricità e di riscaldamento, sia nel cantiere che nel sito

dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati ed essere dotati di un adeguato arredo;

7) Le spese occorrenti a garantire l'incolumità dei passanti e rendere sicuro il transito nella zona attorno al cantiere effettuando le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori.

L'Impresa resta obbligata a recintare tutto il cantiere e non consentire l'accesso al medesimo dei non addetti ai lavori.

L'eventuale plateatico da pagare al Comune sarà a carico dell'Impresa stessa;

8) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari di immobili che fossero in qualche modo danneggiati durante la esecuzione dei lavori;

9) Le spese, gli oneri e gli indennizzi per tutte le occupazioni temporanee effettuate a qualsiasi titolo (formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai etc.) ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.

A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dalla Stazione Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.

10) Le spese per esperienze, assaggi e prelevamento preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico delle osservanze sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire le autenticità.

Ai prelievi ed alle prove presenzieranno i rappresentanti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese all'uopo sostenute.

Le prove sui materiali potranno comunque essere ordinate in qualsiasi momento dalla D.L.

11) Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere e impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le eventuali correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti, o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

12) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

13) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime, ed inoltre le spese per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

14) Le operazioni di rilevamento, misurazioni, tracciamento necessarie in sede di esecuzione, contabilizzazione e collaudo dei lavori, provvedendo a sue spese a fornire dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

15) La presentazione della pratica strutturale, prima dell'esecuzione delle opere, al competente ufficio comunale e territoriale.

Tutte le incombenze per tale procedura saranno a totale cura e spese dell'Impresa.

L'Appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto strutturale, averne controllato i calcoli statici a mezzo di un ingegnere di sua fiducia in possesso dei requisiti di legge (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il

progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera, divenendo quindi figura ai fini di quanto prescritto dalla L. 1086/71 e successive modifiche e integrazioni anche per quanto concerne le denunce ai competenti uffici.

16) La manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto nel periodo che sarà intercorso dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, e per ulteriori 365 giorni da tale data, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il tempo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

17) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere eseguite, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste dalla Direzione dei Lavori.

Le fotografie saranno del formato 10x15 e di ciascuna di esse sarà consegnata una copia e, a richiesta, la negativa. Sul retro delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

18) La fornitura, l'installazione ed il mantenimento durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi, secondo quanto prescritto la Circolare Ministero Lavori Pubblici 1 Giugno 1990, N. 1729/UI "TABELLE INFORMATIVE NEI CANTIERI DI LAVORO - SCHEMA TIPO".

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di tipo di cui sopra, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori potrà altresì richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso aggiuntivo alcuno.

La tabella riporterà l'indicazione della Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'Impresa, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro richiesto dalla Stazione Appaltante o previsto dalle vigenti normative, compresa l'indicazione delle ditte subappaltatrici.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Per la definizione delle diciture tipo da apporre nella tabella si fa riferimento allo schema approvato dal Servizio Tecnico

della Stazione Appaltante.

19) La continuità del pubblico transito e del deflusso dei condotti, tombini, canalette, ecc. sia pubblici che privati; attuare il mantenimento ed il sostegno delle condutture pubbliche e private di acqua, gas, corrente elettrica, telegrafi e telefoni, ecc., ed i provvedimenti tutti per conservare la loro integrità e funzionamento, restando in ogni caso l'Appaltatore responsabile di tutti i danni, condurre le relative spese con le amministrazioni dei pubblici servizi per le necessarie opere di presidio ed avvertire dette amministrazioni o gli altri interessati di qualunque guasto od inconveniente che interessasse le rispettive condutture.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

20) Tutti gli oneri relativi alle opere, le lavorazioni e le forniture per gli allacciamenti alle reti idrica, elettrica, gas, telefonica e fognaria, inerenti gli allacci degli alloggi e dell'edificio e del cantiere stesso, compresi i relativi consumi relativi ad uso cantiere e la fornitura di acqua potabile occorrente per i lavori e per le maestranze.

Sono quindi a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, materiali ed economici, richiesti dagli Enti erogatori dei servizi per la realizzazione dell'allacciamento dei servizi stessi a tutte le unità immobiliari e le parti comuni del fabbricato.

Oltre che gli oneri attinenti le forniture di cantiere sono pure a carico dell'Appaltatore tutti i costi e gli oneri connessi all'allaccio di tutte le utenze per il tratto compreso tra le reti di distribuzione sino ai relativi contatori (questi compresi se forniti dall'azienda) o cassette di distribuzione (queste comprese), ovunque essi siano posizionati.

Restano esclusi, in quanto a carico della Stazione Appaltante, i soli oneri dovuti quali contributi di impegno potenza, allacciamento e cauzione dovuti agli Enti erogatori.

21) L'assunzione di tutti i perditempo e le false manovre;

22) La concessione dell'uso del cantiere e dei ponti di servizio e mezzi d'opera che si rendessero necessari per permettere l'esecuzione di lavori e degli impianti ai quali la Stazione Appaltante si riserva di provvedere in economia e con ditte specializzate o con contratti speciali;

23) La minuta e puntuale verifica, prima di procedere a qualsiasi tipo di demolizione o lavoro, delle conseguenze che possono derivare alle rimanenti strutture dell'edificio in conseguenza ai lavori che si appresterà ad eseguire.

L'Appaltatore sarà quindi tenuto al puntellamento di qualsiasi tipo di struttura, murature, pareti, e solai per garantirne la stabilità fino all'esecuzione delle opere di consolidamento o rifacimento che saranno eseguite nell'edificio.

24) Tutti gli oneri di ponteggio, sia esterno che interno e per qualsiasi altezza, di piattaforma, di puntellamento e di presidi statici in genere, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni eventuale onere di plateatico.

25) Tutti gli oneri di estirpazione delle piante ed arbusti che intralciano il lavoro, nonché gli oneri di potatura e protezione delle essenze arboree da conservare, secondo le indicazioni di progetto o della D.L.

26) La fornitura alla Direzione dei Lavori di copia di tutti quei documenti, domande, disegni ecc., che dovranno essere inoltrati a superiori autorità o ad altri enti per il tramite della Direzione.

27) La cura e le spese per formare tettoie e ricovero degli operai, per strade e ferrovie di servizio.

28) Ogni fornitura e trasporto occorrente per i lavori e per le maestranze.

29) Gli oneri per provvedere per ciascuna delle ditte fornitrici degli impianti elettrici, opere idrauliche e sanitarie, serramenti e vetri, coloriture, un idoneo locale, chiuso a chiave, per il ricovero e la custodia dei materiali ed attrezzi di esse ditte, assumendosi di custodirlo e assumendo a suo carico i rischi relativi alla conservazione dei materiali avuti in consegna, per furti, incendi, danni di forza maggiore, ecc.

30) Gli oneri per provvedere allo sgombero della neve dalle strade circostanti al cantiere, a norma dei vigenti regolamenti comunali.

31) Gli oneri per proteggere dalle intemperie ed in particolare dal gelo le murature in costruzione; con l'obbligo di rifare tutte quelle parti che, a giudizio della Direzione dei Lavori, avessero subito danni.

32) Tutti gli oneri, le forniture, le lavorazioni e quanto altro necessario per rimettere, a fine lavoro, la superficie del terreno sul quale era stato impiantato il cantiere nelle pristino condizioni, liberandola dei detriti di cantiere e dei materiali ivi depositati e colmando buche ed avvallamenti che per causa del lavoro vi si fossero formati.

33) L'impegno ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti ai relativi lavori, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

34) L'osservanza delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, anche da parte degli eventuali subappaltatori;

35) L'appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata. L'appaltatore dovrà dimostrare, a richiesta, di avere pagato mensilmente e puntualmente i salari degli operai in base alla norma dell'art. 13 del Capitolato Generale.

Restano salvi i disposti sanciti dal Capitolato Generale per irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

36) Tutti gli oneri connessi al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti

suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

37) La fornitura alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.

In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente alla Direzione dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate/operaio impiegate nello stesso periodo. La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

38) L'Appaltatore dovrà a sue cure e spese adottare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni dalla Direzione dei Lavori non solo per conservare il transito dei veicoli e dei pedoni lungo le strade e gli accessi da queste ai fabbricati, botteghe, ecc., ma anche per ottenere che detto transito resti incomodo per il minor tempo possibile, e sia reso facile come meglio si potrà e senza pericolo, avvertendo che solo in casi eccezionali e ad esclusivo giudizio della direzione, potrà concedersi di precludere o limitare temporaneamente ai veicoli il transito su di una strada o su un tratto di essa, in tal caso spetteranno all'appaltatore tutte le pratiche ed istanze presso i competenti Enti per permessi ed ordinanze di interruzione di strade pubbliche.

Resta ad ogni modo stabilito che:

- Gli scavi di qualunque profondità dovranno contornarsi da resistenti sbarre di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Le assi di tali difese dovranno essere mantenute imbiancate, senza chiodi sporgenti e scheggiature, in modo da offrire sicura difesa e decorosa apparenza.

- Dovrà essere provveduto alla costruzione, mantenimento e sgombero di ponti provvisori provvisti di robusti e decorosi parapetti per l'attraversamento delle strade, per accesso alle porte, alle botteghe ed alle vie laterali, per transito dei pedoni, veicoli, carri di trasporto e ciò in quel numero ed in quelle località di volta in volta prescritti dalla Direzione dei Lavori.

- Il materiale di scavo che a giudizio della Direzione dei Lavori potrà essere lasciato sulla strada, dovrà essere depositato in cumuli regolari a conveniente distanza dal ciglio dello scavo, ma in modo però da togliere alla viabilità il minimo spazio possibile e adottando i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito ai veicoli ed ai pedoni.

- Gli zoccoli e gli spigoli dei fabbricati per i quali potesse temersi qualche danno a causa del transito deviato dovranno essere protetti con assiti.

39) L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti addebitandogli gli oneri relativi.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, può ordinare l'effettuazione degli accertamenti da lei ritenuti opportuni.

Quando fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente richiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente art. 25, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

40) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera f-bis) della Legge 109/94, nel caso in cui l'importo finale dei lavori superi più del 20% l'importo di aggiudicazione e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto ai tempi fissati da contratto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la pubblicità relativa a renderne note le ragioni.

Nel corrispettivo di appalto e nei prezzi per gli eventuali maggiori o minori compensi si è tenuto conto degli oneri ed obblighi sopra specificati.

L'Impresa appaltatrice risponderà in solido per eventuali danni provocati a persone o cose derivanti dalla inosservanza delle disposizioni di cui sopra. Nel corrispettivo di appalto e nei prezzi per gli eventuali maggiori o minori compensi si è tenuto conto degli oneri ed obblighi sopra specificati.

All'Appaltatore non spetterà nessun altro compenso o indennizzo qualora la Amministrazione Appaltante ordini l'esecuzione in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei limiti stabiliti dall'art.12 del Capitolato Generale ed anche qualora, per modifiche ordinate dalla Stazione Appaltante, si rendesse necessaria una proroga del termine contrattuale, ai sensi delle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati progettuali di competenza dell'Appaltatore, redatti da professionisti abilitati scelti dall'Impresa, dovranno essere fatti pervenire alla D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.

ART. 29. GARANZIE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.e i., è a carico dell'Impresa Appaltatrice l'onere di contrarre una polizza assicurativa per l'importo dell'opera da eseguire, che copra inoltre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Per quanto attiene le somme assicurate sono stabiliti i seguenti massimali:

Importo per l'opera assicurata	295.800,00
Importo per danni a opere preesistenti	1.000.000,00
Responsabilità civile per danni contro terzi	1.000.000,00
SOMMANO	2.295.800,00

La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente, cui fa carico il pagamento dei premi della polizza, è l'Impresa appaltatrice; il beneficiario degli eventuali indennizzi è la Stazione Appaltante.

Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 30. RINVENIMENTI - BREVETTI D'INVENZIONE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, o siano comunque ottenute dalle demolizioni, anche riguardando materiali e strutture non più reimpiegate nell'opera in appalto, sono di pieno diritto proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità - per quanto riguarda oggetti di pregio intrinseco ed archeologico - mentre provvederà al loro ricovero nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante per quanto riguarda i materiali recuperati dalle demolizioni.

Sia che la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Qualora, si verifichi un fermo cantiere dovuto a rinvenimenti di qualsiasi tipo o natura ed imposto da Enti o Amministrazioni diverse dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna rivalsa economica; inoltre qualora tale fermo cantiere superi i sei mesi consecutivi, l'Appaltatore potrà decidere di recedere dal contratto, senza diritto ad alcun compenso o rivalsa, come pure non avrà diritto ad alcun compenso o rivalsa nel caso decida di proseguire i lavori oltre tale termine.

ART. 31. DISCIPLINA DEL PERSONALE

L'Appaltatore sarà sempre tenuto a mantenere la disciplina nel cantiere e sarà obbligato ad osservare e fare osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Direzione per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione degli agenti, dei capi cantiere ed operai dell'Impresa per insubordinazione, incapacità o malafede e di quelli che mancassero di rispetto al personale della Direzione o dell'Amministrazione. Il giudizio della capacità degli operai ed agenti è demandato esclusivamente al Direttore dei Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere i lavori, senza alcun compenso per l'Impresa, quando la condotta dei lavori stessi non segua rigorosamente le disposizioni impartite e ciò sino a quando non siano scomparse le cause che motivarono la sospensione.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o dall'impiego dei materiali. L'Appaltatore dovrà curare che nessun estraneo ai lavori possa avere accesso ai lavori medesimi senza permesso della Direzione dei Lavori.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

La stazione appaltante ha l'obbligo di verificare il versamento degli obblighi previdenziali in ogni fase di esecuzione dell'appalto acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dalla consegna del cantiere, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti di soci. A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il loro fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà presentare i certificati degli Istituti assicurativi e previdenziali dai quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

ART. 32. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI. LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante.

Qualora, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare la Stazione Appaltante delle maggiori spese di assistenza.

Nessun compenso aggiuntivo sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali sia prescritto nel Capitolato Speciale l'esecuzione senza interruzione) stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione dei Lavori.

Le opere in trincea o comunque all'aperto non verranno eseguite fuori orario normale se non nei casi seguenti:

- che esse siano espressamente richieste dalla Direzione dei Lavori, per motivi di necessità ed urgenza;
- che l'Appaltatore ne avesse fatto richiesta e ne fosse stato successivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso - oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno - verranno riconosciute all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'Appaltatore qualora le opere siano state eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, potranno anzi essere addebitate allo stesso le maggiori spese di sorveglianza e direzione dei lavori.

ART. 33. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere in contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.

Oltre a quanto disposto dal contratto, si stabilisce che qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi stabiliti, ovvero sollevasse preventive eccezione sull'interpretazione del Capitolato o dell'elenco prezzi, sarà in facoltà della Stazione Appaltante di rescindere il contratto e di procedere a un nuovo appalto a tutto rischio ed oneri dell'Appaltatore, il quale sarà inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno e spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a profitto della quale sarà intanto acquisita la cauzione depositata.

ART. 34. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – ARBITRATO

Qualsiasi controversia insorgesse tra le parti sull'interpretazione ed esclusione del contratto, nessuna esclusa, e che non si sia potuta definire con accordo bonario o con accettazione da parte dell'impresa appaltatrice delle determinazioni definitive adottate dall'Azienda, sarà deferita al giudizio del Giudice Ordinario.

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento lavori, servizi, forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria

Si esclude quindi l'arbitrato e si stabilisce fin da ora la competenza esclusiva del Foro di Parma.

In nessun caso l'impresa potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

ART. 35. ELENCHI PREZZI UNITARI

I lavori sono appaltati a misura.

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari saranno utilizzati per valutare i lavori e le addizioni o diminuzione dei lavori compresi nel forfait o che si rendano necessari e non rientrano nel forfait stesso.

Detti prezzi unitari sono da ritenersi già comprensivi della quota parte di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore di cui al presente Capitolato Speciale ed al Contratto di Appalto in genere.

ART. 36. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, rivalutazione degli stessi o adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e che si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nel limite delle risorse disponibili, in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

--- eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

--- somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

--- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;

c) le compensazioni sono liquidate a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse senza necessità di iscrizione di riserve, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60

(sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 75, a cura del RUP in ogni altro caso.

3. La compensazione di cui al comma 2 deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

ART. 37. CESSIONE DEI CONTRATTI E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'aggiudicatario e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.

3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che:

a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuta con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;

b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

CAPO III°

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

ELENCO PREZZI UNITARI

ART. 38. GENERALITÀ

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari coprono la totalità dei lavori a corpo o/e a misura previsti e prevedibili in fase di stesura del progetto e sono comprensivi di tutte le necessarie forniture e lavorazioni per dare le opere perfettamente finite.

A questi prezzi andrà applicato l'eventuale ribasso d'asta.

Tali prezzi sono da considerarsi parte integrante del contratto e come tali andranno utilizzati, ove necessario, nella contabilizzazione dei lavori e delle forniture.

Nel caso di carenza dell'Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento, in successione, ai seguenti elenchi prezzi, che si intendono come integralmente richiamati e come parte integrante ed inscindibile di questo Elenco Prezzi Unitario:

- 1) **Prezziario Regionale OOPP 2022 (agg. Infrannuale)**
- 2) **Prezziario DEI – Ottobre 2020 “Prezzi informativi dell’edilizia – recupero e ristrutturazione manutenzione”**
- 3) **Prezziario DEI – 1° semestre 2021 “Prezzi informativi dell’edilizia – impianti tecnologici”**
- 4) **Prezziario Camera di Commercio di Parma – 1° semestre 2021**

I prezzi così individuati saranno da intendersi sottoposti al ribasso d'asta ma non all'eventuale rialzo.

Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti negli elenchi prezzi allegati al progetto si procederà alla formulazione di nuovi prezzi secondo le modalità di legge e comunque facendo riferimento, ove possibile, a prezzi di opere assimilabili o simili contenuti nei suddetti elenchi prezzi, da utilizzarsi comunque "a cascata" come prima esplicitato. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati

ART. 39. PREZZI DI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Qualora non siano reperibili articoli in grado di descrivere e rappresentare categorie di lavoro non previste in progetto e non sia possibile pervenire alla determinazione di nuovi prezzi unitari si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore, a norma dell'art. 19 del Regolamento 25.05.1895, n. 1350.

Le prestazioni di manodopera per i lavori in economia saranno compensate secondo le mercedi orarie di cui all'allegato Elenco Prezzi Unitari.

Gli operai adibiti ai lavori in economia dovranno essere idonei alle opere da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi.

I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi dati a nolo dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento: la relativa manutenzione sarà a carico dell'appaltatore.

ART. 40. NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si prestasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere - anche a sensi del punto 2 del precedente art. 22 - gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate d'acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col precedere dei lavori, non si potessero più eseguire come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Sempre per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori e sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

I lavori a corpo saranno liquidati secondo le percentuali indicate nel precedente art. 14 (Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori) del presente Capitolato.

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure effettuate in contraddittorio tra impresa e D.L., richiamandone in proposito quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Capitolato generale 16.7.1962 n°1063.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate e l'impresa potrà essere chiamata in conseguenza al rifacimento tutto a suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si prosegue nell'esecuzione dei lavori e riportate in apposito libretto, che verrà firmato dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'impresa.

Nel caso le opere oggetto della misurazione non fossero state previste nel progetto la quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata con metodi geometrici, a numero, o a misura in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi.

Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e rettifica in caso delle operazioni di collaudo. Tutte le voci comprese negli elenchi prezzi unitari allegati o negli eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario compilare sono da ritenersi comprensive di ogni onere di ponteggio per qualsiasi altezza, di puntellatura, di presidio in genere, di assistenza muraria, posa in opera, manovalanza in aiuto ai posatori, sottofondi di tipo e spessore corrente, malta e/o collanti.

In particolare:

- per i cavi, i corrugati, le canalizzazioni, le condotte e le tubazioni di qualsiasi genere si devono ritenere compresi tutti gli oneri di apertura (da eseguirsi con mezzi meccanici leggeri e/o a mano e comunque con il minor danno possibile ad intonaci ed eventuali affreschi) e chiusura delle tracce (ove necessario fornendo una superficie atta a ricevere i successivi ritocchi di pittura); di attraversamento di muri e/o solette di qualsiasi spessore e materiale; di scavo, rinfianco con sabbia o calcestruzzo Rck 200 Kg/cm² e di rinterro; di fornitura e posa di elementi di sostegno ed ancoraggio di qualsiasi natura, misura o materiale, soli esclusi gli ancoraggi di tipo speciale (fialoidi etc.).
- per le demolizioni, le rimozioni e tutte le opere che danno adito alla produzione di materiali di risulta o di scarto sono da ritenersi compresi gli oneri di pulizia del luogo di lavoro, di calo a basso, di cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile (a giudizio della D.L.), di carico e di trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed eventuale onere di scarica.
- per le lattonerie sono compresi gli oneri di assistenza muraria, chiodatura e saldatura a stagno, nonché tutti gli elementi distanziatori, irrigidenti e di sostegno.
- per cancelli, balaustre, ringhiere ed opere in ferro in genere, nonché per le opere da serramentista, sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di posa in opera e di ancoraggio (compresa l'eventuale posa di falsi telai), gli accessori, le ferramenta varie e la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di minio ed almeno due mani di smalto.
- per tutti i materiali di pavimentazione e di rivestimento sono da ritenersi compresi nel prezzo tutti gli oneri di assistenza muraria, compresa la eventuale fornitura di materiali idonei al fissaggio dei pavimenti e/o rivestimenti sulle superfici, nonché tutti i materiali di consumo, la manovalanza in aiuto ai posatori e i sottofondi di qualsiasi natura e tipo.
- per tutte le pareti, tavolati, tramezzature, tamponamenti di qualsiasi spessore e materiale sono da ritenersi compresi nel prezzo tutti gli oneri di ammorsatura, anche quando essi richiedano la demolizione in breccia di pareti esistenti, l'utilizzo di zanche, ferri, ancoraggi sia meccanici che chimici, resine epossidiche, betoncini epossidici e quanto altro necessario per dare la giunzione tra gli elementi perfettamente eseguita.

Tutti gli oneri di cui sopra sono da ritenersi compresi nelle voci degli elenchi prezzi unitari allegati o negli eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario compilare anche quando non specificamente indicati, come pure devono ritenersi compresi tutti quegli oneri atti a fornire un lavoro o un'opera finiti a regola d'arte (ad insindacabile giudizio della D.L.) che inavvertitamente non appaiano specificati per esteso.

Ove non diversamente specificato i prezzi unitari riguardanti gli impianti ascensore, elettrico, di riscaldamento, idrosanitario, gas, TELECOM, gli allacciamenti (acqua, gas, luce, telefono, fognature) ed i serramenti in genere (porte interne ed esterne, telai a vetro, finestre cieche, scuri, persiane, avvolgibili, lucernari, finestrini, sportelli, passi d'uomo etc.) sono comprensivi di ogni onere di assistenza muraria, puntellazione, ponteggio e piattaforma.

ART. 41. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta o addizione dell'eventuale aumento, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni sono indicati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di D.P.I., attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera

provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli e nello elenco prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

I prezzi di elenco non devono significare presunzione dell'Impresa di eseguire quelle opere cui essi si riferiscono, bensì obbligo della stessa Impresa di effettuare le prestazioni ordinarie dalla Direzione Lavori per il corrispettivo dei prezzi di elenco.

I prezzi unitari fanno riferimento alle descrizioni lavori del presente Capitolato e in base ad essi, sotto deduzione del ribasso od aggiunta dell'aumento d'asta contrattuali, saranno pagate le opere e le somministrazioni eseguite.

I prezzi comprendono ogni altro onere necessario per dare i lavori eseguiti secondo le indicazioni dei Capitolati allegati al contratto ad eccezione degli oneri di sicurezza, computati a misura come specificato nel PSC.